

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Milano,
17 marzo 2008

Prot. n. 039/2008/RP/ef

Ill.mi Sigg.ri Senatori e Deputati

→ XI Commissione Lavoro Senato

→ XI Commissione Lavoro Camera

→ XII Commissione Affari Sociali Camera

**Oggetto: PROPOSTE DI 10 *LIMITATE* INTEGRAZIONI O MODIFICHE
allo schema di decreto sulla SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 marzo 2008**

Ill.mi Sig.ri Senatori e Deputati,

prima di tutto, Vi ringraziamo delle Audizioni concesse e del consenso riservato a molte precedenti proposte sulla sicurezza sul lavoro e l'ambiente, presentate dalla nostra Associazione.

Vi sottoponiamo un limitato numero di 10 proposte di integrazioni e modifiche allo schema di **decreto sulla salute e sicurezza sul lavoro**, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6/3/08.

In premessa metodologica, **esprimiamo un giudizio complessivamente:**

⇒ positivo sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che però **necessita di alcune integrazioni e modifiche sia migliorative sia per superare talune sviste**, relative all'assenza di alcuni adempimenti già vigenti e obbligatori per rispettare la delega

e, vista la complessità dell'iter e la ristrettezza dei tempi **proponiamo**, in estrema sintesi:

⇒ l'accoglimento di tutte le proposte già approvate dalle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni (12/03/2008), che **condividiamo e sosteniamo totalmente e integralmente**.

⇒ l'accoglimento delle 10 proposte che alleghiamo, le prime 8 indispensabili anche per superare alcune sviste su adempimenti e sanzioni, la cui assenza **costituirebbe un abbassamento del livello di tutela non consentito dalla legge delega**, e **per garantire:**

1. **gli attuali livelli di tutela mantenendo quanto oggi già previsto** (art. 2087 Codice civile, D.Lgs. 626/94, altre disposizioni in recepimento delle direttive UE, ecc.);
2. **la diffusione della "cultura della prevenzione" e l'effettività della In-Formazione;**
3. **la deterrenza e l'effettività delle sanzioni.**

Segnaliamo, infine, che le proposte sono tutte di assoluto rilievo normativo e tecnico-scientifico e sono state **condivise dalle più importanti Associazioni nazionali che si occupano da sempre della promozione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (Ambiente e Lavoro, AIAS, AITEP, ANMA, SNOP, AIFOS) e che rappresentano **decine di migliaia di operatori ed esperti**, rappresentativi di **tutte le professioni** mediche, politecniche, relazionali e gestionali della prevenzione, operanti in **tutti i settori e pubblici e privati**.

proposte di 10 integrazioni al Testo Unico presentate alle Commissioni di Camera e Senato
pubblicato sul sito web dell'Associazione Ambiente e Lavoro (18 marzo 2008)

tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

Le 10 proposte di limitate integrazioni, che riteniamo assolutamente *decisive* sono:

1. Definire¹ meglio l'*adeguatezza* delle misure di prevenzione necessarie **“anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”**
2. **svista¹ su lotta antincendio: mancano sanzioni per la violazione di obblighi importantissimi**, che risultano **già oggi presenti** soprattutto in considerazione della gravità delle possibili conseguenze, come ha dimostrato anche l'incidente alla **ThyssenKrupp** di Torino, comunque ultimo di una lunga serie;
3. **svista su¹ Sicurezza attrezzature (e Macchine): mancano obblighi rilevanti**, che risultano **già oggi presenti**: es. i sistemi di comando (che devono essere sicuri) e altre modifiche per la sicurezza
4. **Requisiti¹ di sicurezza delle attrezzature e DPI: garantire uniformità e rispondenza**
5. **svista¹ su : Obbligo di comunicare ad ASL nominativo e curriculum del RSPP**
6. **troppa discrezionalità² nell'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, che necessitano di particolare professionalità**
7. Introdurre² l'effettiva facoltà di **“Costituzione di parte civile”**
8. **definire¹⁻² gli obblighi relativi alla “cultura della prevenzione” nelle scuole, che risultano *annacquati* nella attuale stesura**
9. **definire¹ la destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie alle attività delle ASL (vigilanza, assistenza e Informazione)**
10. **Individuare² le principali Associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro**

Si evidenzia, infine, che **l'apparato sanzionatorio attualmente previsto presenta anche diversi rilevanti diminuzioni rispetto alle precedenti disposizioni**, tra cui l'abbassamento dall'80% e fino al 99,9% delle sanzioni pecuniarie per la violazione dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (riferite agli articoli 590 e 589 del Codice penale).

Alleghiamo le 10 proposte e le loro motivazioni, ricordandone la rilevanza tecnico-scientifica, auspicando l'apprezzamento del lavoro svolto.

Con l'occasione, **inviando i più cordiali saluti.**

Associazione Ambiente e Lavoro
Il Segretario nazionale
(Rino Pavanello)

¹ viste le mancanze rilevate, l'attuale formulazione **costituirebbe un abbassamento del livello di tutela non consentito dalla legge delega**, [art. 1 c.3 Legge n. 123/2007, “I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze”].

² indicati dagli Ordini del giorno del Parlamento in sede di approvazione della Legge n. 123/2007

LE 10 PROPOSTE

1. Definire meglio l'adeguatezza delle misure di prevenzione necessarie “anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”.

L'integrazione può essere **introdotta in via prioritaria o subordinata**, in particolare:

- ⇒ nell'articolo 2, comma 1, lettera n), relativa alla **definizione di “prevenzione”**, che, con la **aggiunta evidenziata**, così risulterebbe:

“prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno”

o in via **subordinata**, può essere inserita:

- ⇒ nell'Art 15, comma 1, lettera a)
- ⇒ nell'art. 17, comma 1, lettera a)

relative alle misure di tutela che, con la **aggiunta evidenziata**, così risulterebbe:

“la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”

MOTIVAZIONE: Si evidenzia che questo emendamento è proposto per meglio definire, anche in termini di migliore comprensibilità, l'attuale obbligo. L'**attuale formulazione**, a ns. giudizio, **costituirebbe un abbassamento del livello di tutela non consentito dalla legge delega**, (riferimento art. 2087 Codice civile e a tutta la consolidata giurisprudenza degli ultimi 50 anni).

2. svista su lotta antincendio: mancano sanzioni per la violazione di obblighi importantissimi, che risultano già oggi presenti soprattutto in considerazione della gravità delle possibili conseguenze, come ha dimostrato anche l'incidente alla **ThyssenKrupp** di Torino, comunque **ultimo** di una lunga serie.

L'integrazione **deve** essere **introdotta in due articoli**:

- ⇒ integrare l'articolo 55, comma 4, lettera b) con l'aggiunta delle parole **“articoli 18, comma 1, lettera t) e 46, comma 2”**
- ⇒ integrare l'articolo 68, comma 1 lettera b), dopo le parole "per la violazione dell'articolo", con l'aggiunta, delle parole **“63, comma 1, in relazione all'allegato IV nel quale ogni singolo paragrafo individua uno o più comportamenti vietati autonomamente rilevanti”**

MOTIVAZIONE: Si evidenzia che l'eliminazione dell'obbligo **costituirebbe un abbassamento del livello di tutela non consentito dalla legge delega**.

Si tratta, infatti, di **obblighi che sono sanzionati da sempre**, come è **ovvio che siano**, viste le possibili drammatiche conseguenze della loro violazione, come noto a tutti.

L'art. 55, c. 4, lett. b) è relativo alle sanzioni previste per le violazioni agli obblighi generali (Titolo I) di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e alla evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.....

L'aggiunta all'art. 68, c. 1, lett. b) è relativo alle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni relative al **Titolo II, luoghi di lavoro**.

3. *svista su* **Sicurezza attrezzature (e Macchine): mancano obblighi rilevanti,** che risultano **già oggi presenti: ad es.: sistemi di comando** (che devono essere sicuri) e altre modifiche per la sicurezza

- ⇒ **Art. 71, comma 1, si propone di completare il comma, aggiungendo infine, le seguenti parole:** (NdR: relative alla disposizione che riguarda le attrezzature di lavoro che devono ... essere conformi ... alle direttive di prodotto ...) **ed essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie sociali".**

MOTIVAZIONE: Si evidenzia che l'attuale formulazione parla solo ed esclusivamente di direttive di prodotto e non di direttive sociali. Il mancato riferimento alla conformità dell'utilizzo, secondo le direttive sociali, in particolare le stesse direttive su Attrezzature e Macchine, indubbiamente **costituirebbe un abbassamento del livello di tutela non consentito dalla legge delega.**

- ⇒ **Art. 71, comma 2, si propone di completare il comma 2, con una aggiuntiva lettera e),** così indicata:

e) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura

MOTIVAZIONE: Si tratta di una evidente svista, poiché non risulta più presente uno specifico **obbligo che è attualmente già vigente** e contenuto nel **D.Lgs. 626/94, art. 35, c. 3, lett. e-bis,** come modificato dal D.Lgs. 359/99 (che ha recepito la **Direttiva 95/63/CE** relativa alle "Macchine").

Si evidenzia che l'eliminazione dell'obbligo **costituirebbe un abbassamento del livello di tutela non consentito dalla legge delega.**

- ⇒ **Art. 71, comma aggiuntivo. Si propone di inserire un nuovo comma aggiuntivo che mantenga il vigente comma 8-quater dell'art. 36 del D.Lgs. 626/94, escluse le parole "a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis,"** (NdR: inciso superato)

MOTIVAZIONE: Si tratta di una disposizione già in essere.

4. **Sicurezza delle attrezzature e DPI: garantire uniformità e rispondenza.**

⇒ Nell'articolo 70, si propone di aggiungere il seguente comma 4:

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della Direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 758/94 vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.

MOTIVAZIONE: Si evidenzia la assoluta necessità della integrazione in rapporto alla certezza dell'attività:

- sia degli organi di vigilanza
- sia delle stesse aziende acquirenti - in buona fede - di attrezzature non rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.

5. **svista su: obbligo di comunicare all'ASL il nominativo e il curriculum del RSPP** (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e **la relativa sanzione, solo amministrativa pecuniaria**, che erano già previsti dall'articolo 8, comma 11, sanzionato dall'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 626/94.

Si propone:

⇒ **Nell'articolo 31**, relativo al servizio di prevenzione e protezione, aggiungere un comma 8:

“8. Il datore di lavoro comunica alla unità sanitaria locale territorialmente competente il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

- a) i compiti in materia di prevenzione e protezione;**
- b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;**
- c) il curriculum professionale.**

e conseguentemente:

⇒ **Nell'articolo 55, comma 4, lettera o)**, aggiungere infine le seguenti parole **“e 31, comma 8”**

MOTIVAZIONE: Si evidenzia che l'aggiunta proposta all'art. 31 è del tutto uguale, ma **la sanzione amministrativa pecuniaria qui proposta è ridotta dall'80% minimo e fino al 96,3%**, rispetto alla prescrizione già vigente dal 1994 (v. art. 8 del D.Lgs. 626/94).

Si evidenzia che l'eliminazione dell'obbligo **costituirebbe un abbassamento del livello di tutela non consentito dalla legge delega.**

Inoltre, è previsto un solo obbligo, anziché due; è mantenuto l'invio della comunicazione all'ASL, mentre è soppresso l'obbligo di invio alla DPL.

Si evidenzia, inoltre, che:

- **la sanzione proposta è ridotta dal 80% minimo e fino al 96,7%** rispetto a quella oggi vigente! (da soli 500 Euro, rispetto agli attuali, da 2.580 a 15.490 Euro).
- **L'adeguatezza dei requisiti professionali del RSPP rappresentano un adempimento obbligatorio ai sensi della Direttiva 89/391/CEE**, per il cui mancato recepimento l'Italia ha già subito una condanna da parte dell'Alta Corte di Giustizia comunitaria. Necessita, quindi, garantire il loro controllo, anche formale e preventivo.

Inoltre la formulazione qui proposta:

- **riduce i controlli invasivi in azienda**, poiché avviene tramite controllo formale della documentazione, **eliminando controlli a tappeto in tutte le aziende**
- **la comunicazione all'ASL è a costo zero per l'azienda** (tranne il costo della raccomandata!)
- **avviene una tantum** (tranne che negli ovvi casi di sostituzione del RSPP)
- **riguarda solo 1 persona** (il RSPP e non tutti gli altri addetti al servizio)
- **rappresenta la possibilità dell'ASL di monitorare l'adeguatezza della professionalità del responsabile del SPP** (servizio aziendale di prevenzione).

6. definire l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Si propone di aggiungere un secondo periodo all'art. 28, comma 1, lettera f), con le seguenti parole:

- ⇒ “L'individuazione deve comprendere almeno le seguenti mansioni:
- a) esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e all'amianto;
 - b) esposizione ad agenti chimici per le quali si applicano le disposizioni dell'art. 225
 - c) esposizione ad agenti biologici che presentano rischio di infezione e rientranti nei gruppi di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d);
 - d) lavori in quota, di cui all'articolo 111;
 - e) lavori che prevedono utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato VII;
 - f) utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe, definiti «salvavita»
 - g) luoghi con rischio di presenza di atmosfere esplosive di all'allegato L”
 - h) una delle predette mansioni svolte da lavoratori dipendenti con contratto di lavoro regolato dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276

MOTIVAZIONE: Si evidenzia che questa richiesta era già stata accolta dal Governo nell'esame degli Ordini del giorno n. 27 e 28, presentati in sede di approvazione della Legge 123/2007.

Si evidenzia che la proposta garantisce anche le stesse aziende, poiché la violazione dell'obbligo è sanzionata dall'art. 55, comma 1, lettera a); dunque la proposta ins erisce elementi di certezza dell'obbligo, individuando le mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La proposta garantisce altresì anche i lavoratori.

7. Introdurre l'effettiva facoltà di “Costituzione di parte civile”, presente nell'art. 61, ove:

- la rubrica recita “Costituzione di parte civile”
 - il comma 2, individua solo ed esclusivamente la *facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa*
- ⇒ Si propone al comma 2 dell'art. 61, dopo le parole “*di esercitare*”, di aggiungere le parole “*i diritti di costituzione di parte civile, di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78 del Codice di procedura penale, nonché*”

MOTIVAZIONE: si evidenzia la necessità di introdurre un *vero diritto di “Costituzione di parte civile”*, ampliando l'attuale formulazione contenuta nell'art. 61, comma 2, che è relativa solo ed esclusivamente alla facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, di cui agli articoli 91 e 92 del Codice civile. Si evidenzia che questa richiesta era già stata accolta dal Governo nell'esame degli Ordini del giorno presentati in sede di approvazione della Legge 123/2007.

8. **definire gli obblighi relativi alla “cultura della prevenzione” nelle scuole, che risultano *annacquati* nella attuale stesura e non rispondenti alla Legge 123/2007, nonché a tutti gli interventi in sede di Senato e Camera nella discussione e approvazione della Legge stessa.**

La previsione rappresenta una **non rispondenza** in riferimento alla Legge n. 123/2007 e un **abbassamento rispetto all’attuale normativa**, introdotta su proposta dei Senatori e Deputati.

Nell’attuale formulazione, infatti, **il comma 4, dell’art. 11 non detta né un numero di ore minimo/annuo né la data di decorrenza dell’obbligo** e recita: “... è facoltà degli istituti scolastici ... inserire in ogni attività scolastica .. percorsi formativi interdisciplinari ...”.

La non conformità è perciò evidente rispetto a:

- **criterio di delega** previsto dall’Art. 1, comma 2, lettera p), punto 3, che recita: “3) *la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria*”

L’abbassamento rispetto all’attuale normativa è altrettanto evidente rispetto:

- **disposizione già vigente** ai sensi all’art. 4, comma 7, che così dispone: “7. *Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*”.

-
9. **definire gli obblighi relativi alla destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie alle attività delle ASL (vigilanza, assistenza e Informazione)**

Si propone di aggiungere la seguente disposizione:

- ⇒ “*Gli introiti delle sanzioni pecuniarie comminate per violazioni alle norme di sicurezza e igiene del lavoro dall’organo di vigilanza della ASL sono da questa destinati alle attività di prevenzione dei dipartimenti di prevenzione e a campagne di informazione e di assistenza.*”

MOTIVAZIONE: si evidenzia che questa previsione è stata approvata come lettera f), punto 6, dell’art. 1, c. 2 della Legge 123/2007, che recita: “*destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali*”.

10. Si propone di introdurre l'individuazione delle principali Associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro

⇒ Si propone al comma 4., primo periodo, dell'art. 32, dopo le parole "6 dagli organismi paritetici", aggiungere "dalle associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, di cui all'allegato LII"

e conseguentemente, dopo l'Allegato LI, aggiungere l'Allegato

⇒ Allegato LII – art. 32, comma 4 associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro

Sono individuate «associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale», le seguenti associazioni, senza scopo di lucro e con attività di rilevanza nazionale, aventi riconosciuta e generalizzata competenza sulle principali disposizioni contenute nel presente decreto:

- a) Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione (CIIP), con sede in Milano
- b) Associazione Ambiente e Lavoro, già individuata con decreto del Ministero dell'Ambiente del 1 marzo 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1988, n. 116, con sede sociale in Sesto S. Giovanni (Mi)
- c) Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS), con sede sociale in Milano;
- d) Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), con sede sociale in Milano
- e) Associazione Nazionale Medici d'Azienda (ANMA) con sede sociale in Milano, Via San Maurilio, 4
- f) Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP), con sede in Milano
- g) Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), con sede in Perugia
- h) Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione (AITeP), con sede in Setteville di Guidonia (Roma)
- i)

Ulteriori associazioni potranno essere individuate secondo le modalità e i requisiti previsti con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero della salute, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

MOTIVAZIONE: Si evidenzia che questa richiesta era già stata accolta dal Governo nell'esame degli Ordini del giorno n. 29 e 30, presentati in sede di approvazione della Legge 123/2007.

Si evidenzia, altresì, che, in altri casi, è previsto il riconoscimento delle associazioni ambientali, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per cui si propone una omologa formulazione.

Si indica, infine, l'opportunità di **verificare meglio alcune attuali formulazioni, in particolare degli Allegati**, anche di **verifica formale**, relative a titolo esemplificativo:

- A) **Sanzionabilità** delle violazioni di **obblighi rilevanti, declassati ad allegati**
- B) **Rivisitazione di tutti i requisiti** che nel nuovo testo sono **definiti a volte "essenziali" e altre volte "minimi"**
- C) **Art. 32, comma 5, svista:** manca l'oggetto della disposizione, pertanto aggiungere le parole: **"sono esonerati dalla frequenza ai corsi di cui al comma 2, primo periodo"**
Inoltre sarebbe opportuno **introdurre** in questo comma **gli operatori pubblici della prevenzione che operano con i poteri di ufficiali di polizia giudiziaria da almeno cinque anni.**
- D) **Rischi Fisici**, Titolo VIII "Agenti fisici" all'art. n. 181, al termine del comma 2, inserire: **"La valutazione dei rischi derivanti da esplosione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del Servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia."**
- E) **Segnaletica di sicurezza:** necessitano **verifiche formali** circa completezza e traduzioni
- F) **DPI:** necessitano **verifiche formali** circa completezza e traduzioni

Infine, si **sostengono tutte le proposte approvate dalle Regioni**, in seduta straordinaria del 12/02/2008, che si intendono qui integralmente richiamate e, **in particolare** quelle relative a:

- **Art. 12, c. 3, Interpello:** vengono meglio salvaguardati i diritti degli Organi di vigilanza
- **Art. 13, nuovo c. 6:** salvaguardare art. 64 del DPR 303/56 (poteri ispettivi)
- **Art. 17, c. 1, lett. a):** unicità ed univocità del DVR
- **Art. 18, c. 1:** adibire alla mansione solo lavoratori idonei
- **Art. 28, c. 1:** lavoro manuale ripetitivo
- **Art. 55, c. 4, lett. a):** reinserire punibilità dell'obbligo dei datori di richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali (che era eliminata)
- **Art. 55, c. 4, lett. n):** reintrodurre sanzione penale per la consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dall'art. 50 (che derubricata a sanzione amministrativa pecuniaria)
- **Sanzioni:** reintrodurre sanzioni per violazioni connesse a scelta dei DPI (ora eliminata)
- **Macchine:** accertamenti di conformità alla vigilanza sui luoghi di lavoro
- **Rischio chimico:** sostituire la dizione/definizione da rischio "moderato" a rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute"
- **Art. 303 e 303-bis:** Salvaguardia dell'intero DPR 302/56 e dell'art. 64 del DPR 303/56

Si sottolinea che **le proposte presentate sono sostenute**, in particolare, da:

- **Amblav**, Associazione Ambiente e Lavoro
- **SNOP**, Società nazionale Operatori della Prevenzione
- **AIAS**, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza,
- **AITEP**, Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione
- **ANMA**, Associazione nazionale Medici d'Azienda
- **AIFOS**, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza

Aggiornamento al 17 Marzo 2008

proposte di 10 integrazioni al Testo Unico presentate alle Commissioni di Camera e Senato
pubblicato sul sito web dell'Associazione Ambiente e Lavoro (18 marzo 2008)

tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it